



# COMUNE DI PETRITOLI

PROVINCIA DI FERMO

Piazza Mazzini n.22

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI  
VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE DI PETRITOLI**

**Durata 48 mesi oltre proroga di mesi 6 per appalto principale e n. 48 mesi oltre proroga di mesi 6 per rinnovo.**

### IMPORTO DELLA FORNITURA:

IMPORTO FORNITURA	ANNUALITA'	TIPOLOGIA
245.700,00 €	2026 - 01/01/2026 - 31/12/2026	PRINCIPALE
245.700,00 €	2027 - 01/01/2027 - 31/12/2027	PRINCIPALE
245.700,00 €	2028 - 01/01/2028 - 31/12/2028	PRINCIPALE
245.700,00 €	2029 - 01/01/2029 - 31/12/2029	PRINCIPALE
122.850,00 €	2030 - 01/01/2030 - 30/06/2030	OPZIONE DI PROROGA
122.850,00 €	2030 - 01/07/2030 - 31/12/2030	RINNOVO
245.700,00 €	2031 - 01/01/2031 - 31/12/2031	RINNOVO
245.700,00 €	2032 - 01/01/2032 - 31/12/2032	RINNOVO
245.700,00 €	2033 - 01/01/2033 - 31/12/2033	RINNOVO
122.850,00 €	2034 - 01/01/2034 - 30/06/2034	RINNOVO
122.850,00 €	2034 - 01/07/2034 - 31/12/2034	OPZIONE DI PROROGA
2.211.300,00 €		

**In esecuzione della Determinazione Del Responsabile Area Servizi Finanziari del Comune di Petritoli n. 79 del 01/08/2025, r.g. n. 355/2025.**

## Sommaro

Art. 1. OGGETTO DELLA FORNITURA	3
Art. 2. DURATA DEL CONTRATTO	4
Art. 3. IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO	5
Art. 4. ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO	5
Art. 5. MODALITÀ DI FORNITURA	7
Art. 6. RESI	11
Art. 7. EVENTI ECCEZIONALI	11
Art. 8. PAGAMENTI	11
Art. 9. MODALITÀ DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO E FISCALI	12
Art. 10. INADEMPIMENTI, PENALITÀ, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
Art. 11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	15
Art. 12. REVISIONE DEI PREZZI	15
Art. 13. GARANZIE DI ESECUZIONE	15
Art. 14. RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE AGGIUDICATARIO	16
Art. 15. DIVIETO DI SUBAPPALTO	16
Art. 16. ACQUISTI DIRETTI, ACQUISTI SOSTITUTIVI	16
Art. 17. CESSIONE DEI CREDITI	17
Art. 18. COMUNICAZIONI FRA IL COMUNE DI PETRITOLI ED IL FORNITORE	17
Art. 19. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	17
Art. 20. RICHIAMI NORMATIVI	17
Art. 21. RISCHI DI INTERFERENZE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008	17
Art. 22. SPESE CONTRATTUALI	18

## **Art. 1. OGGETTO DELLA FORNITURA**

Oggetto del presente Capitolato speciale d'appalto è la fornitura di specialità medicinali, medicinali equivalenti (come definiti dal Decreto - 27 maggio 2005, n. 87 convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2005, n. 149 e s.m.i.), veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 e successive modifiche e alla legge n. 49 del 2006, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici per il normale approvvigionamento della Farmacia Comunale di Petritoli.

Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano.

Il Comune di Petritoli, nei limiti previsti dalla legge, si riserva di trattare direttamente, con le aziende produttrici o concessionari autorizzati, l'acquisto di prodotti che riterrà più convenienti, per esempio, nel caso di campagne promozionali, senza alcun obbligo di preventiva informazione all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto (nel seguito anche semplicemente «Fornitore aggiudicatario»).

Le condizioni contenute nel presente Capitolato speciale sono applicabili a tutti i rapporti che intercorreranno tra il Comune di Petritoli e i Fornitori che si aggiudicheranno la fornitura (nel seguito anche «Fornitore aggiudicatario» o «Fornitori aggiudicatari»).

La farmacia presso la quale dovranno essere consegnate le forniture è la seguente:

FARMACIA COMUNALE DI PETRITOLI P.ZZA MAZZINI N.27, 63848 PETRITOLI (FM).

## **Art. 2. DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha durata di 48 (quarantotto) mesi a partire dalla data di stipula dello stesso, ovvero, se precedente, dalla data di attivazione della fornitura mediante apposito verbale. In ogni caso la cessazione del contratto opera alla data di scadenza senza necessità di preventiva disdetta da parte del Comune di Petritoli.

Alla scadenza, l'appalto potrà essere affidato ai medesimi operatori per ulteriori quattro anni (quarantotto mesi) previa rinegoziazione delle condizioni di cui al presente capitolato compreso il prezzo offerto in sede di gara, a discrezione esclusiva del Comune di Petritoli, che provvederà in tal senso con apposita comunicazione e secondo le modalità di cui al successivo articolo 17. In ogni caso, il Fornitore aggiudicatario non avrà nulla da pretendere per la mancata comunicazione di proroghe e/o rinnovi da parte del Comune di Petritoli.

E' fatta, altresì, salva la possibilità della proroga tecnica, ai sensi del comma 11 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 per un periodo di mesi 6 sia per appalto principale che per rinnovo.

## **Art. 3. IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO**

L'importo della fornitura principale ammonta ad Euro 1.105,650,00 a valere su quattro anni più proroga di mesi sei (quarantotto mesi più sei mesi), a decorrere dalla data di stipulazione del relativo contratto, per un ammontare annuo presunto pari ad Euro 245.700,00 (importo complessivo quadro economico).

L'appalto sarà aggiudicato a tre distinti fornitori così distribuiti: per il 60% al miglior offerente (colui che avrà presentato la percentuale di sconto ponderato più alta) per il 30% al secondo classificato e per il restante 10% al terzo.

L'importo è stato stimato in ragione degli andamenti dei flussi di cassa della Farmacia Comunale dell'ultima annualità disponibile, e dunque gli ordinativi risentono delle ordinarie fluttuazioni relative alla domanda.

Le medesime condizioni ed il medesimo valore sono da applicarsi alle eventuali proroghe e rinnovi.

L'appalto non è suddiviso in lotti.

L'importo di cui sopra si intende per costo finale del prodotto, al netto dell'IVA.

I valori di cui al paragrafo precedente sono puramente indicativi. Pertanto, l'importo di aggiudicazione non impegna il Comune di Petritoli in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto all'andamento del mercato o ad altre condizioni, compreso il ricorso alla facoltà di cui all'articolo 1, comma 3, e di cui all'articolo 15, commi 1 e 2 del presente C.S.A., subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative o regolamentari rilevanti per il settore. Per il mancato raggiungimento dell'importo contrattuale, da qualunque motivo causato, nulla è dovuto al Fornitore aggiudicatario a titolo di risarcimento, indennizzo o altra causa. L'importo è da intendersi quale quantitativo massimo ordinabile e non attribuisce nessun diritto agli aggiudicatari rispetto ad obblighi in capo al Committente di effettuare ordinativi minimi, né pretese di qualsivoglia natura in relazione agli ordinativi da effettuare.

L'importo del contratto può essere aumentato o ridotto, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che il Fornitore aggiudicatario possa sollevare eccezioni e pretendere indennità.

#### **Art. 4. ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO**

L'appalto ha come oggetto la fornitura di specialità medicinali, medicinali equivalenti (come definiti dalla Legge 149/05 e s.m.i.) veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al d.P.R. n. 309 del 1990 e successive modifiche e alla legge n. 49 del 2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici, ovvero i prodotti non compresi nelle categorie precedenti.

L'offerta della fornitura deve essere effettuata alle condizioni di sconto minimo indicato per le singole tipologie A, B, C e D e E, il tutto quantificabile nella misura sotto riportata:

<b>Tipologia della fornitura</b>	<b>Percentuale Sconto minimo</b>
<i>A - Specialità medicinali (Classe A)</i> Ribasso da praticare sul prezzo ufficiale autorizzato AIFA	32 %
<i>B - Farmaci equivalenti - generici (Classe A)</i> Ribasso da praticare sul prezzo ufficiale autorizzato AIFA	38 %
<i>C - Specialità medicinali (Classe C)</i> Ribasso da praticare sul prezzo corrente di mercato o suggeriti / raccomandati dal produttore	32 %
<i>D - Farmaci equivalenti - generici (Classe C)</i> Ribasso da praticare sul prezzo corrente di mercato o suggeriti / raccomandati dal produttore	50 %
<i>E - Parafarmaci, omeopatici, veterinari, altro materiale sanitario, ausili, alimentari, galenici, ecc (prodotti non compresi nelle categorie precedenti)</i> Ribasso da praticare sul prezzo corrente di mercato o suggeriti/ raccomandati dal produttore	32 %

Nella categoria E sono ricompresi tutti i prodotti diversi dai farmaci che abbiano comunque una indicazione di prezzo all'interno di una banca dati includendo dietetici, alimenti speciali, integratori alimentari, rimedi omeopatici, cosmetici, ecc.

Il ribasso offerto per ciascuna tipologia della fornitura rimarrà fisso per tutta la durata del contratto, salvo nel caso delle specialità medicinali per le quali lo stesso verrà rinegoziato in caso di variazioni degli sconti ex lege. Nel caso di aumenti o diminuzioni, anche temporanee, del prezzo al pubblico per effetto di provvedimenti dell'Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA) o per qualsiasi altro motivo, il prezzo di fornitura sarà rimodulato come segue: in caso di riduzione il prezzo deve essere ridotto con decorrenza dalla data stabilita nel provvedimento di modifica, facendo riferimento al nuovo prezzo al pubblico al netto dell'IVA, applicando la percentuale di sconto dell'offerta utilizzata in sede di aggiudicazione. Gli incrementi riconosciuti decorreranno dalla data stabilita nel provvedimento di modifica, applicando al nuovo prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, la percentuale di sconto offerta in gara.

È fatto obbligo alle ditte aggiudicatrici di comunicare le riduzioni e/o gli eventuali aumenti del prezzo al pubblico per iscritto entro 10 giorni dalla data del provvedimento dell'AIFA. In assenza di una comunicazione formale, non saranno riconosciuti aumenti di prezzo fino a che la stessa comunicazione non sarà pervenuta. I prezzi di fornitura si intendono comprensivi di tutti gli oneri accessori (imballo, trasporto, facchinaggio, conservazione dei prodotti fino all'avvenuta consegna, ecc.).

Eventuali extra sconti dovranno essere espressi in percentuale di sconto netto aggiuntivo e non in sconto merce.

La composizione percentuale delle categorie merceologiche è stimata secondo la tabella che segue. Si ribadisce che l'offerta della fornitura deve essere effettuata alle condizioni di sconto minimo indicato per le singole tipologie A,B,C,D e E. Il tutto quantificabile nella tabella che segue:

Tipologia della fornitura	Percentuale Sconto minimo	Composizione percentuale (ponderazione)
<i>A - Specialità medicinali (Classe A)</i> Ribasso da praticare sul prezzo ufficiale autorizzato AIFA	32 %	44%
<i>B – Farmaci equivalenti – generici (Classe A)</i> Ribasso da praticare sul prezzo ufficiale autorizzato AIFA	38 %	5%
<i>C - Specialità medicinali (Classe C)</i> Ribasso da praticare sul prezzo corrente di mercato o suggeriti / raccomandati dal produttore	32 %	18%
<i>D – Farmaci equivalenti – generici (Classe C)</i> Ribasso da praticare sul prezzo corrente di mercato o suggeriti / raccomandati dal produttore	50 %	1%
<i>E – Parafarmaci, omeopatici, veterinari, altro materiale sanitario, ausili, alimentari, galenici, ecc (prodotti non compresi nelle categorie precedenti)</i> Ribasso da praticare sul prezzo corrente di mercato o suggeriti/ raccomandati dal produttore	32 %	32%

## 5 MODALITÀ DI FORNITURA

Ai fornitori aggiudicatari sono richieste le seguenti obbligazioni contrattuali:

- effettuare presso la sede della Farmacia Comunale di Petritoli, come sopra indicata, consegne giornaliere

alle seguenti modalità ed orari:

✓ da lunedì a sabato:

prima delle ore 9.00;

prima delle ore 16.30;

- le consegne dovranno essere effettuate al netto di ogni spesa di trasporto e imballo, anche per minime quantità;
- le consegne dovranno essere effettuate agli orari sopra indicati nel luogo specifico all'interno o adiacente la farmacia concordato con il Direttore;
- le consegne dei prodotti si intendono effettuate nelle mani del Direttore della farmacia o di un suo incaricato. Il documento di trasporto sarà ritenuto valido esclusivamente per quanto riguarda il numero dei colli. Il controllo della merce e le segnalazioni di errori verranno eseguite nelle 48 ore lavorative successive e, in tale margine di tempo, segnalate al Fornitore incaricato. Prima della consegna nella mani del Direttore della farmacia, qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico del Fornitore aggiudicatario;
- ricevere gli ordini via posta elettronica o altra comunicazione informatica (mediante procedure compatibili con il sistema informatico della Farmacia Comunale di Petritoli) 24 ore su 24, 7 giorni su 7;
- comunicare in tempo reale le voci mancanti, con gli stessi mezzi di cui al punto precedente o con chiamata telefonica alla Farmacia Comunale;
- garantire alla Farmacia Comunale un servizio di informazioni tecniche tramite l'invio periodico di newsletter relative a:
  - variazioni di prezzo;
  - nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio;
  - schede tecniche dei nuovi prodotti;
  - fotocopie d'interesse della Gazzetta Ufficiale;
  - aggiornamenti della Tariffa Provinciale e Regionale ed aggiornamenti relative all'assistenza integrativa;
  - circolari Ministeriali e Regionali;
  - riepilogo quindicinale o mensile dei provvedimenti legislativi e regolamentari;
  - comunicazioni varie di carattere commerciale relative ai rapporti con il magazzino (disponibilità di nuovi prodotti, reso per cambio composizione o foglio illustrativo etc.);
- trasmettere nel tempo più breve i telegrammi del Ministero della Sanità e le comunicazioni urgenti di carattere legislativo, regolamentare o amministrativo in materia sanitaria;

- svolgere un servizio di informazione su ritiri, revoche e/o variazione di farmaci etici e specialità medicinali;
- fornire le specialità medicinali con data di scadenza non inferiore a sei mesi rispetto alla data di avvenuta consegna, salvo che i prodotti non abbiano, alla data di confezione, una durata inferiore ai sei mesi.
- effettuare le consegne di farmaci che per legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538;
- attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
- garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il trasporto;
- concedere alla Farmacia Comunale di Petritoli tutte le offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, dell'informazione e prenotazione di nuovi prodotti, dell'invio e utilizzo di materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite;
- esibire, su semplice richiesta del Direttore della Farmacia, una campionatura per un massimo di dieci voci, delle fatture d'acquisto dei prodotti ordinati, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione del ribasso offerto;
- consegnare con cadenza mensile, anche in formato elettronico, un tabulato dal quale sia possibile rilevare, per ogni prodotto fornito, il numero pezzi acquistati, il trend d'acquisto rispetto al mese precedente, il prezzo di acquisto, il prezzo al pubblico, l'utile medio riferito al mese;
- effettuare il servizio di *transfer order*;
- informare la Farmacia Comunale sui prodotti che in magazzino sono sottoscorta e/o per cui si preveda un ritardo nelle consegne da parte dell'industria farmaceutica (probabili futuri mancanti).
- I Fornitori aggiudicatari devono altresì assicurare la consegna dei prodotti in DPC e per Dietetica, Protesica, Diabetica, con prezzo compatibile con il rimborso della A.S.L. di Fermo, nonché dei prodotti per la Fibrosi cistica.

In caso di agitazioni sindacali o scioperi di categoria i Fornitori aggiudicatari devono comunque assicurare la consegna dei farmaci di classe A e C o considerati urgenti, a giudizio insindacabile del Direttore della Farmacia.

I Fornitori aggiudicatari dovranno inoltre fornire i seguenti servizi:

- la bolletta elettronica;
- il collegamento diretto con il sistema informatico del grossista per la consultazione della disponibilità del prodotto e la conseguente prenotazione dello stesso ed emissione della relativa bolla;
- la consegna dei farmaci di classe A appartenenti al "doppio canale PHT" anche nei giorni festivi;
- la prenotazione tramite il sistema gestionale della farmacia ( la quale poi provvederà alla spedizione

dell'ordine al grossista selezionato) e la consegna dei prodotti "contingentati";

- la ricerca di prodotti di non facile reperibilità.

I Fornitori aggiudicatari dovranno altresì offrire, eventualmente anche tramite l'adesione ad un network, la possibilità di:

- realizzare attività istituzionali di educazione sanitaria rivolte alla cittadinanza su tematiche di interesse generale legate alla salute, con pubblicazione di opuscoli e/o materiale informativo;
- effettuare attività promozionali periodiche da comunicare ai clienti tramite volantini, locandine, cartelli vetrine, ecc;
- promuovere servizi per la salute ed il benessere degli utenti;
- utilizzare idonei mezzi d'informazione e comunicazione con la clientela (rivista, leaflet, videocomunicazione, inserzioni su media locali, ecc.);

Tali servizi, da concordare sulla base di specifiche esigenze della farmacia e di volta in volta richiesti, sono da intendersi a pagamento.

#### **Art. 6. RESI**

I Fornitori aggiudicatari sono obbligati:

- ad accettare le restituzioni, entro 120 (centoventi) giorni dalla fornitura, di tutti i prodotti erroneamente ordinati, con emissione delle relative note di accredito per l'intero importo dei prodotti resi, purché con scadenza residua di almeno 4 (quattro) mesi;
- a garantire il ritiro delle specialità variate nella composizione, nel foglietto illustrativo o nelle indicazioni terapeutiche.

Gli articoli erroneamente consegnati in sovrannumero rispetto all'ordine saranno restituiti al momento della successiva consegna. Dette operazioni devono essere regolate mensilmente, con emissione delle relative note di accredito.

L'obbligo per i fornitori aggiudicatari di ritirare i prodotti acquistati dalla Farmacia Comunale di Petritoli non venduti, entro 30 (trenta) giorni dall'acquisto, è esteso ai prodotti che nel frattempo non sono più nella gestione del Fornitore aggiudicatario.

I Fornitori aggiudicatari dovranno, inoltre, assicurare il ritiro dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici revocati o avariati e invenduti.

#### **Art. 7. EVENTI ECCEZIONALI**

In caso di calamità, epidemie, pandemie, disastri naturali o accidentali, oppure in caso di altri eventi eccezionali non imputabili a negligenza o responsabilità della Farmacia Comunale di Petritoli, il servizio dovrà comunque essere garantito, nel rispetto del principio di buona fede e leale collaborazione.

## Art. 8 PAGAMENTI

Ai fini della fatturazione, il prezzo applicato sarà quello vigente all'epoca di ogni singolo ordine. Pertanto il prezzo dei vari prodotti acquistati, riportato in fattura, dovrà riferirsi al momento dell'acquisto della merce e non al momento dell'emissione della fattura. Le forniture saranno verificate per la regolarità dell'esecuzione da parte del Direttore della farmacia.

Il pagamento delle forniture sarà effettuato in **unica soluzione a 30 (trenta) giorni fine mese data fattura**, salvo tempistiche più brevi previste per legge a fronte di particolari tipologie di forniture.

Il pagamento di ogni fattura sarà subordinato alla preventiva verifica di regolarità del DURC, ai sensi dell'art. 31 del d.l.69/2013 convertito in legge 98/2013.

Ogni pagamento di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila) è subordinato all'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, il Fornitore aggiudicatario deve dichiarare, entro 7 giorni dall'aggiudicazione definitiva, il codice IBAN del conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi alla Fornitura di cui al presente Capitolato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare su tale conto.

Il pagamento delle forniture verrà eseguito mediante bonifico bancario, o altro strumento ammesso dall'ordinamento ai fini della tracciabilità, esclusivamente sul conto dedicato di cui al comma 4. In assenza di indicazioni o di assenza di comunicazione dell'eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile al Comune di Petritoli per i ritardi o le omissioni in sede di pagamento. In ogni caso le fatture dovranno riportare il pertinente Codice IBAN e il CIG.

## Art. 9. MODALITÀ DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO E FISCALI

I documenti di trasporto, le fatture e le note di credito, emesse nel rispetto della normativa fiscale vigente, dovranno essere intestate a: Comune di Petritoli, P.zza Mazzini 22, 63848 Petritoli (FM) Partita IVA e Codice Fiscale 00385810445. Tutti i documenti (d.d.t., fatture, note di credito, merce e corrispondenza) devono invece essere recapitati presso la Farmacia Comunale di Petritoli, nella sede sopra indicata, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [comune.petritoli.sindaco@emarche.it](mailto:comune.petritoli.sindaco@emarche.it);

Le forniture saranno consegnate, in base all'ordine effettuato, nella sede della Farmacia Comunale. Le fatture e le note di credito, dovranno avere cadenza quindicinale o mensile.

Le fatture dovranno riportare le seguenti informazioni: il CIG della fornitura, il numero totale dei pezzi con la relativa descrizione (possibilmente tenendo distinte le fatture per il farmaco da quelle per il parafarmaco), il prezzo al pubblico IVA esclusa, la percentuale IVA applicata, il prezzo al pubblico IVA inclusa, la percentuale di sconto applicata alla Farmacia Comunale di Petritoli sul prezzo al pubblico senza IVA. In fattura dovrà essere esposto chiaramente il costo al netto dello sconto applicato.

La fatturazione dei farmaci veterinari e delle sostanze stupefacenti dovrà sempre essere effettuata separatamente

dagli altri prodotti forniti.

Sempre separatamente dovranno essere fatturati i prodotti agroalimentari soggetti alla normativa di cui all'art. 62 della Legge 27/2012.

La fatturazione è elettronica, secondo la vigente normativa, ed avverrà tramite il Sistema di Interscambio.

#### **Art. 10. INADEMPIMENTI, PENALITÀ, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

I fornitori aggiudicatari, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente Capitolato, hanno l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti concernenti le forniture stesse.

In caso di mancata consegna totale o parziale dei medicinali, o di mancata corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, la Farmacia Comunale di Petritoli potrà approvvigionarsi, a suo insindacabile giudizio, presso altra ditta, fermo restando quando stabilito al punto 1 del presente capitolato.

In particolare, saranno applicate le seguenti penali:

- nel caso in cui la consegna venga effettuata con un ritardo superiore ad un'ora, non giustificato da cause di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti, il Direttore di Farmacia potrà comminare una penale corrispondente al 5% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione con un minimo di euro 100,00 (cento/00);
- nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, potrà essere comminata una penalità corrispondente al 20% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione, con un minimo di euro 300,00 (trecento/00);

Le penalità di cui al paragrafo precedente sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta da parte del Direttore di Farmacia. Decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dal Comune di Petritoli, le penalità si intendono accettate.

Saranno considerate mancanze gravi che potranno consentire la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, i seguenti inadempimenti:

- consegna di medicinali scaduti o revocati o ritirati dal commercio;
- la mancata effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato;
- reiterati ritardi nella consegna.

Dopo due formali e motivate contestazioni scritte, effettuate dal Direttore della Farmacia Comunale di Petritoli, notificate tramite posta elettronica certificata, per ripetute irregolarità nella fornitura, tali da compromettere il normale rifornimento di medicinali alla Farmacia Comunale di Petritoli e/o per il mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5 del presente Capitolato, la suddetta farmacia può sospendere, per il tramite del Responsabile del Servizio, l'esecuzione del contratto o dichiararlo risolto a norma dell'articolo 1456 del codice civile.

Dopo 60 giorni dalla data di inizio del rapporto di fornitura, la percentuale media mensile dei prodotti "mancanti" sulle voci trattate, non dovrà superare il 20% delle voci ordinate. Qualora la percentuale mensile

delle voci mancanti superasse il 20% di quelle ordinate, la Farmacia Comunale di Petritoli avrà diritto al rimborso da parte del fornitore del maggior importo pagato per il reperimento di questi prodotti, maggiorato del 20%. Il calcolo è fatto su base mensile senza compensazione. Il Comune di Petritoli si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere contratto, qualora il superamento della percentuale mensile del 20% di prodotti "mancanti" comporti danni economici o difficoltà organizzative per l'azienda stessa. In questo caso, la ditta aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata prosecuzione della fornitura. In caso di inadempimento del Fornitore aggiudicatario, il Comune di Petritoli, fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 11, si riserva la facoltà di procedere ad acquisti presso terzi, addebitando alla ditta fornitrice l'eventuale maggiore prezzo sostenuto secondo le modalità di cui al comma 8.

Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, il Comune di Petritoli avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio. Tale risarcimento potrà essere ottenuto, alternativamente, mediante trattenuta sui crediti della ditta fornitrice per consegne già effettuate o avvalendosi della garanzia di esecuzione di cui all'articolo 12, che in tal caso dovrà essere immediatamente integrata.

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 6 e art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il R.U.P. propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato delle forniture e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Le parti convengono che, oltre quanto previsto dal presente Capitolato e dall'articolo 1453 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi, oltre quelle specificatamente disciplinate dal D. Lgs 36/2023:

- apertura di una procedura concorsuale a carico del Fornitore aggiudicatario;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del Fornitore aggiudicatario;
- frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- gravi e ripetuti ritardi nelle consegne dei prodotti non dovuti a causa di forza maggiore;
- gravi e ripetute difformità di prodotti forniti rispetto a quanto ordinato.

La risoluzione potrà essere richiesta dal Comune di Petritoli per uno qualsiasi dei suddetti inadempimenti. In particolare, nei casi di risoluzione, il Fornitore aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per lo stesso Ente di affidare a terzi le forniture in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute dal Comune di Petritoli mediante escussione preliminare della cauzione definitiva di cui all'articolo 12.

## **Art. 12 REVISIONE DEI PREZZI**

Per quanto prescritto dall'art 60, comma 4 bis del Codice il presente contratto attiene alla fornitura che, in ragione del settore di riferimento, dispone di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo e pertanto non si applicano le altre disposizioni del medesimo articolo dedicato alle clausole di Revisione dei Prezzi.

## **Art 13 GARANZIE DI ESECUZIONE**

### **1 - Garanzia Provvisoria**

L'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando.

### **2 - Garanzia definitiva:**

A garanzia degli obblighi derivanti dall'aggiudicazione delle forniture qui in trattazione, i Fornitori aggiudicatari devono presentare una cauzione di importo pari al 10% di quello dell'appalto aggiudicato.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa a titolo di garanzia definitiva di cui al paragrafo precedente deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Petritoli.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune di Petritoli, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato e inesatto adempimento della fornitura e del mancato rispetto del Capitolato e deve essere reintegrata ogni qualvolta il Comune di Petritoli provveda alla sua escussione.

La cauzione sarà custodita dal Comune di Petritoli.

La garanzia fideiussoria verrà restituita decorsi 90 (novanta) giorni dalla scadenza contrattuale.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

## **Art. 14. RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE AGGIUDICATARIO**

Qualora il Fornitore aggiudicatario, senza giustificato motivo, dovesse recedere dal contratto prima della

scadenza prevista, il Comune di Petritoli si rivale, a titolo di risarcimento danni, su tutta la cauzione definitiva di cui all'art. 13.

#### **Art. 15. ACQUISTI DIRETTI, ACQUISTI SOSTITUTIVI.**

La Farmacia Comunale si riserva la facoltà di acquistare direttamente dalle diverse ditte produttrici o concessionari autorizzati, senza ricorrere al Fornitore aggiudicatario, nel caso di campagne promozionali per determinati prodotti.

Sui prodotti di cui alla tipologia E dell'articolo 4, la Farmacia Comunale può effettuare periodicamente dei market testing, anche avvalendosi di banche dati informatiche, o di altre indagini di mercato. Qualora risulti che i prezzi dei prodotti della predetta categoria del Fornitore aggiudicatario si discostino dai risultati del market testing, il Comune di Petritoli può rinegoziare i prezzi relativi a tali prodotti e, in caso di mancato accordo, rivolgersi a produttori concessionari autorizzati o fornitori diversi.

#### **Art. 16. CESSIONE DEI CREDITI**

Per l'eventuale cessione dei crediti vantati, il Fornitore aggiudicatario dovrà conformarsi a quanto disposto dall'articolo 120 comma 12 del decreto legislativo n. 36//2023.

#### **Art. 17. COMUNICAZIONI FRA LA FARMACIA COMUNALE DI PETRITOLI ED IL FORNITORE.**

Tutte le comunicazioni che dovessero intercorrere fra la Farmacia Comunale di Petritoli ed il Fornitore aggiudicatario, inerenti il servizio di fornitura, ma diverse dal normale ordine di fornitura (che potranno essere via mail o attraverso i canali telematici messi a disposizione propri per gli ordinativi), dovranno avvenire per posta elettronica certificate (pec) [comune.petricoli.sindaco@emarche.it](mailto:comune.petricoli.sindaco@emarche.it)

#### **Art. 18. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Fermo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Si precisa che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. E' vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Marche secondo le disposizioni indicate all'art. 120, del citato decreto.

#### **Art. 19. RICHIAMI NORMATIVI**

Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente Capitolato si fa rinvio alle specifiche normative applicabili, ivi compreso il decreto legislativo n. 36/2023.

Per i rapporti contrattuali non diversamente disciplinati da norme di diritto pubblico trova applicazione il codice civile.

#### **Art. 20. RISCHI DI INTERFERENZE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008**

Non risultano in evidenza interferenze che chiedono l'adozione di particolari e ulteriori misure di prevenzione e protezione se non quelle che fanno già parte della sicurezza del Fornitore aggiudicatario e della Farmacia Comunale di Petritoli, ognuno per quanto di propria competenza.

Non sono quindi previsti costi aggiuntivi per l'eliminazione delle interferenze. Eventuali nuove esigenze saranno oggetto di valutazione e revisione.

## **Art. 21. SPESE CONTRATTUALI**

A seguito dell'aggiudicazione, ciascun Fornitore aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere il contratto di fornitura, nella forma di atto pubblico amministrativo entro trenta giorni dalla formale richiesta del Comune di Petritoli, effettuata tramite PEC. Tutti gli adempimenti e le spese per imposta di bollo e registrazione del contratto ed ogni altro onere connesso, saranno a carico di ciascuno dei Fornitori aggiudicatari. Le forniture sono effettuate in regime di IVA ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

### **Articolo 22 - Trattamento dati**

Il trattamento dei dati da parte del Comune di Petritoli avverrà in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del reg. UE 679/2016 e in conformità dell'art. 13 sempre del suddetto regolamento. La finalità giuridica sulla quale si base il trattamento dei dati del fornitore è conforme all'art. 6 c. 1 lett. b), ovvero al fine dell'espletamento del contratto. La categoria dei Dati trattati sono di ordine comune atti a identificare il Fornitore, dettagli assicurativi, dati bancari, dati del personale dipendente e dati giudiziari con riferimento al casellario. La categoria di interessati saranno i fornitori, i dipendenti del fornitore e le controparti in genere. I dati saranno conservati sia in forma Analogica che Digitale e la durata sarà quella prevista dalla legge vigente in tema di Contratti Pubblici e fiscale. I dati non saranno trasferiti all'estero e la conservazione sarà all'interno del perimetro sia fisico che logico del Comune di Comune di Petritoli. I destinatari sono l'interessato stesso, coloro che hanno rapporti con l'interessato, consulenti dello stesso, amministrazioni e organi pubblici, servizi di giustizia e di polizia.

L'interessato potrà accedere ai suoi dati dietro formale richiesta presentata in conformità all'art. 15 del Reg. UE 679/2016 e successivamente avvalersi delle facoltà concesse dagli artt. 16 fino al 22.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Comune di Petritoli.

### **Articolo 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'art. 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.

136. Ai sensi del disposto art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010, le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, che nel caso in cui le transazioni relative al presente appalto siano eseguite dall'appaltatore senza avvalersi di banche o della società poste italiane s.p.a., il contratto si intende automaticamente risolto di diritto a seguito di accertamento di tale circostanza ed invio di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione.